INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Art. 1-bis

Disposizioni sulle gestioni aeroportuali

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonche' le modalita' di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni gia' stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.

Versione in vigore dal 11 novembre 2004, non più in vigore dal 23 giugno 2005 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile
Estremi	Decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-nel-settore-dell-aviazione-civile/art-1-bis-disposizioni-sulle-gestioni-aeroportuali/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it